



IL RETTORE

- VISTA** la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e successive modificazioni”;
- VISTA** la Legge regionale della Lombardia del 13 dicembre 2004, n. 33 recante “Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario” e in particolare l’art. 6, comma 1;
- VISTO** lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 in data 12 marzo 1998, e successive modificazioni e in particolare gli artt. 17 e 25. L’art. 25, nello specifico, prevede quanto segue: *“È istituito il Consiglio degli studenti al fine di valorizzare la partecipazione studentesca alla vita democratica dell’Ateneo e di coinvolgere gli studenti nei processi di assicurazione della qualità. L’organo ha funzione consultiva”*;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 11738 del 18 settembre 2001 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento elettorale della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, emanato con Decreto Rettorale n. 12700 del 22 settembre 2003 e successive modificazioni;
- VISTO** il proprio precedente Decreto n. 19523 del 29 novembre 2021 con il quale sono stati approvati gli atti delle operazioni di voto e di scrutinio relative alle elezioni dei rappresentanti degli studenti per il biennio 2021/2022 – 2022/2023;
- VISTA** la delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta del 26 settembre 2022;
- VISTA** la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 settembre 2022

DECRETA

“Il Regolamento del Consiglio degli studenti della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM” entra in vigore dalla data del presente Decreto.

Il Rettore
Prof. Gian Battista Canova



Firmato digitalmente da
Gian Battista Canova
Università IULM



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI DELLA LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE IULM

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio degli studenti come previsto dall'art. 25 dello Statuto e nel rispetto del Codice Etico, del Regolamento Didattico di Ateneo e del Regolamento elettorale della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM.

Art. 2 – Generalità

1. Il Consiglio degli studenti rappresenta gli studenti dell'Università IULM; ha compiti di coordinamento delle rappresentanze studentesche e di valorizzazione della partecipazione studentesca alla vita democratica dell'Ateneo. Esso ha funzioni consultive e propositive verso gli organi dell'Ateneo nelle materie di competenza, al fine di garantire pari opportunità e uguaglianza di trattamento per tutti gli studenti della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, oltre a garantire la partecipazione degli studenti alla vita dell'Ateneo e la continuità delle cariche delle rappresentanze studentesche.

Art. 3 – Composizione e durata

1. Il Consiglio degli studenti è composto:
 - a) dal rappresentante degli studenti eletto in Consiglio di Amministrazione, con funzioni di rappresentante degli studenti per il Diritto allo Studio nei rapporti con la Regione Lombardia;
 - b) dal rappresentante degli studenti eletto in Senato Accademico;
 - c) dai rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di Facoltà;
 - d) dal rappresentante degli studenti eletto nel Nucleo di valutazione;
 - e) dal rappresentante degli studenti eletto nel Presidio di qualità.
2. Per tutte le rappresentanze previste, le modalità di elezione o designazione, la decadenza, le incompatibilità e lo svolgimento delle procedure elettorali sono disciplinate nel Regolamento elettorale della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM.
3. La durata del mandato del Consiglio degli studenti è di due anni e coincide con la durata del mandato elettorale.

Art. 4 – Organi

1. Sono organi del Consiglio degli studenti:
 - a) il Presidente;
 - b) il Vice Presidente;
 - c) le Commissioni.

Art. 5 – Cessazione dalla carica

1. Ogni componente del Consiglio degli studenti cessa dalla carica per dimissioni o per decadenza. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio degli studenti e al Rettore. I componenti del Consiglio degli studenti sono dichiarati decaduti dall'incarico, con cessazione delle loro funzioni, a seguito di tre assenze consecutive non giustificate o per assenza, giustificata o meno, a più della metà delle sedute ordinarie svolte nel corso di un anno di mandato. Nel computo non si tiene conto delle sedute straordinarie e di quelle convocate con procedura d'urgenza.
2. La decadenza è rilevata d'ufficio: in tal caso il Presidente ne prende atto e la comunica per iscritto al Rettorato, all'Ufficio Affari Istituzionali e al Consigliere decaduto. Sono ritenute giustificate le assenze comunicate per iscritto preventivamente al Presidente.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



3. Nel caso in cui un Consigliere risulti componente del Consiglio degli studenti in rappresentanza di più organi, le dimissioni o la decadenza anticipata da uno dei suddetti organi non determina la decadenza dalla carica di Consigliere.

Art. 6 – Funzioni

1. Il Consiglio degli studenti recepisce e dà voce alle istanze provenienti dagli studenti e dai loro rappresentanti, al fine di favorire la partecipazione della componente studentesca alla vita democratica dell'Ateneo.
2. Il Consiglio degli studenti promuove e gestisce i rapporti con le rappresentanze studentesche di altri Atenei.
3. È di competenza del Consiglio degli studenti nominare i rappresentanti degli studenti negli organi dell'Ateneo ove è prevista una rappresentanza studentesca non elettiva (es. Comitato per lo sport universitario, Commissione per l'attribuzione di finanziamenti per associazioni, rappresentanti seggio elettorale). Se non diversamente previsto dalle norme vigenti, tali rappresentanze non sono necessariamente scelte tra i componenti del Consiglio degli studenti.
4. È di competenza del Consiglio degli Studenti la sostituzione dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Presidio della qualità e nel Nucleo di valutazione, in caso di loro rinuncia o decadenza e di assenza di candidati in graduatoria. In tale ipotesi, al fine di garantire la continuità della rappresentanza studentesca nei suddetti organi, il Consiglio degli studenti elegge al suo interno il sostituto, con voto a maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29, comma 3 del Regolamento elettorale. Il sostituto resta in carica per la parte rimanente del mandato elettorale in corso. La delibera di sostituzione viene immediatamente comunicata al Rettorato e all'Ufficio Affari Istituzionali i quali, dopo avere verificato la correttezza formale della delibera stessa, ne danno esecuzione.

Art. 7 – Convocazione

1. Il Consiglio degli studenti è convocato dal Presidente mediante comunicazione personale, di norma per via telematica, inviata almeno cinque giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora d'inizio dei lavori e dell'ordine del giorno. Eventuale documentazione deve essere allegata alla convocazione o disponibile per tutti i componenti all'inizio delle sedute. Qualora le circostanze lo rendano necessario, il Consiglio degli studenti si può convocare in seduta telematica.
2. Il Consiglio degli studenti può essere convocato, con le stesse modalità e con due giorni d'anticipo, in via straordinaria dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei consiglieri da formularsi tramite lettera firmata e indirizzata al Presidente.
3. Il Consiglio viene convocato ogni volta che ve ne è necessità.
4. Le riunioni sono di regola aperte al pubblico. Solo per gravi motivi e con una delibera assunta dai due terzi dei presenti la seduta può non essere pubblica.

Art. 8 – Validità delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio degli studenti sono valide se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Nel computo per la determinazione del numero legale non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* di validità il Presidente sospende la seduta per un tempo massimo di 45 minuti; in caso di ulteriore mancanza del numero legale, la seduta viene aggiornata e il Presidente è tenuto - entro due giorni - a convocare una seconda seduta ordinaria con il medesimo ordine del giorno.
2. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* di validità per lo svolgimento della seconda seduta ordinaria, il Presidente procede a oltranza secondo le stesse modalità previste nel comma precedente.

Art. 9 – Ordine del giorno (OdG)

1. I punti sui quali il Consiglio degli studenti è chiamato a deliberare devono essere indicati nell'OdG. L'OdG è stabilito dal Presidente.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



2. Nelle sedute si possono trattare solo gli argomenti previsti all'OdG.

Art. 10 – Partecipazioni di esterni

1. Il Presidente può invitare alle sedute del Consiglio il Rettore o un suo delegato, il Direttore Generale o suo delegato o altri componenti della comunità universitaria.

Art. 11 – Deliberazioni

1. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 12 – Verbalizzazione

1. I verbali delle adunanze del Consiglio sono approvati, di norma, nell'adunanza successiva e sono firmati dal Presidente e dal segretario, nominato dal Presidente.
2. Gli originali dei verbali sono conservati in Rettorato e trasmessi in formato elettronico non modificabile (.pdf) al Rettorato, alla Direzione e all'Ufficio Affari Istituzionali.
3. Ogni consigliere può far verbalizzare una sua dichiarazione redigendone testo scritto da consegnare al Presidente dopo averlo letto.

Art. 13 – Funzioni del Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio degli studenti e rappresenta il Consiglio stesso.
2. Il Presidente convoca il Consiglio, presiede le adunanze e ne regola il dibattito e le deliberazioni.
3. Il Presidente dura in carica fino alla scadenza del mandato elettivo dell'organo.

Art. 14 – Deleghe e incarichi

1. Il Presidente, dandone previa comunicazione ai componenti dell'organo, può delegare ad altri componenti del Consiglio degli studenti sue funzioni, con particolare riferimento alla promozione e gestione dei rapporti con le strutture, organi interni o esterni all'Ateneo. Inoltre, può conferire a qualsiasi studente, iscritto ai corsi di laurea o di laurea magistrale dell'Ateneo e in regola con il pagamento delle tasse universitarie, incarichi per attività di studio e di approfondimento su tematiche specifiche di interesse del Consiglio.

Art. 15 – Elezioni del Presidente

1. Nei 30 giorni successivi all'entrata in carica del Consiglio degli studenti il decano, identificato nello studente componente dell'organo in possesso della maggiore anzianità di iscrizione o, in caso di parità con maggior anzianità anagrafica, ha l'obbligo di convocare il Consiglio per l'elezione del Presidente. Trascorsi 30 giorni, la convocazione compete al Rettore o a suo delegato.
2. Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto tra i componenti del Consiglio che si sono candidati, in una seduta straordinaria convocata dal decano con almeno 7 giorni di preavviso. Le candidature sono presentate esclusivamente durante la seduta, all'inizio della prima votazione, con dichiarazione verbale seguita da una eventuale discussione.
3. Prima della votazione si procede alla formazione di una commissione elettorale, costituita da tre componenti del Consiglio, che svolge tutte le operazioni necessarie per il voto e il successivo scrutinio delle schede.
4. Il Presidente è eletto qualora ottenga un numero di preferenze pari o superiore alla maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di mancata elezione nella prima votazione, si procede contestualmente nella stessa seduta a una nuova votazione in cui è eletto Presidente il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi.
5. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* elettorale, il decano procede a oltranza e risulterà eletto quale Presidente il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



6. L'intera procedura deve essere completata rispettando i termini indicati nei commi precedenti. In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, il più anziano anagraficamente.

Art. 16 – Sfiducia al Presidente

1. L'eventuale sfiducia del Presidente deve essere proposta al Consiglio da almeno un terzo degli aventi diritto al voto, tramite comunicazione scritta allo stesso, il quale ha l'obbligo di convocare il Consiglio entro sette giorni dalla ricezione di tale comunicazione. La mozione di sfiducia è valida se approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Il Presidente deve astenersi dal voto.
2. In tal caso il Presidente decade e l'adunanza è sciolta. Gli effetti della decadenza del Presidente si estendono a tutti gli incarichi conferiti dallo stesso quali la vice presidenza e le deleghe.
3. Per le modalità di rielezione del Presidente, si fa rinvio all'art.15.
4. Qualora, nel corso della seduta, non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 1, la mozione si considera respinta.

Art. 17 – Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è nominato, ovvero revocato dal ruolo, dal Presidente previa comunicazione al Consiglio. Il Vice Presidente collabora con il Presidente, lo sostituisce in caso di sua assenza o eventuale impedimento e adempie alle funzioni del Presidente ove a ciò delegato.

Art. 18 – Commissioni

1. Per l'assolvimento delle proprie funzioni il Consiglio degli studenti può costituire al suo interno commissioni permanenti o temporanee, con funzioni di carattere istruttorio e propositivo.
2. Per ogni commissione il Consiglio nomina un coordinatore. I coordinatori riferiscono al Presidente e al Consiglio l'operato delle commissioni.

Art. 19 – Diritti e doveri dei componenti

1. Ciascun componente del Consiglio è personalmente responsabile dei voti che esprime in relazione alle delibere assunte. È inoltre responsabile, in quanto presente, se si astiene dal voto.

Art. 20 – Approvazione e modifiche del Regolamento

1. Qualsiasi proposta di modifica al presente Regolamento deve essere deliberata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto (la metà più uno arrotondata per difetto) articolo per articolo e con votazione finale.
La proposta è sottoposta al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per la sua approvazione.

Art. 21 – Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di emanazione del Decreto Rettorale. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente.